

Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione
Relazioni Industriali e Gestione del Personale
il Responsabile

Segreteria del Presidente
Segreteria dell'Amministratore Delegato
Direzione Centrale Audit
Direzione Centrale Affari Istituzionali e della
Concorrenza
Direzione Centrale Affari Societari
Direzione Centrale Amministrazione, Bilancio
e Fiscale
Direzione Centrale Comunicazione Esterna
di Gruppo
Direzione Centrale Finanza, Controllo e
Patrimonio
Direzione Centrale Legale
Direzione Centrale Media
Direzione Centrale Protezione Aziendale
Direzione Centrale Sistemi Informativi
Direzione Centrale Strategie e Pianificazione
Direzione Centrale Risorse Umane
e Organizzazione
Gestione e Amministrazione Dirigenti
Legale Lavoro
Organizzazione e Processi
Reclutamento, Sviluppo, Formazione
e Comunicazione Interna

**Oggetto: Chiusura uffici per ferie collettive anno 2013 – Ferie – Permessi in
sostituzione delle festività soppresse**

Si riportano, di seguito, le modalità di fruizione delle ferie e dei permessi in
sostituzione delle festività soppresse per l'anno 2013:

1. Fruizione ferie

a) Chiusura uffici per ferie collettive

La chiusura obbligatoria avrà luogo:

- dal 12 al 14 agosto;
- dal 30 al 31 dicembre.



Nei suddetti periodi dovranno essere fruiti esclusivamente le giornate di ferie.

b) Ferie continuative

Il periodo di fruizione continuativa di almeno 15 giornate di calendario è fissato tra il 15 giugno e il 15 settembre 2013.

Al riguardo i Dirigenti responsabili di risorse dovranno predisporre entro il 30 aprile p.v. piani di ferie individuali, tenendo conto delle esigenze di servizio e dei periodi richiesti dai dipendenti.

Nella definizione dei citati piani individuali, dovrà essere perseguito l'obiettivo di pervenire entro il 31 dicembre 2013 al sostanziale azzeramento del monte ferie a disposizione del dipendente.

c) Fruizione ferie anno precedente

Si rammenta, il linea con quanto previsto dall'art. 31 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20.07.2012, che le ferie residue dell'anno 2012 devono essere fruiti entro il 30 settembre 2013.

2. Fruizione permessi in sostituzione delle festività soppresse

L'art. 30, comma 4, del vigente CCNL prevede che le quattro giornate di permesso in sostituzione delle festività soppresse ex L. 54/77 siano fruiti prioritariamente rispetto le ferie.

Al riguardo si precisa, per i dipendenti che non fruiscano di tali permessi in tutto o in parte nel corso del 1° semestre 2013, che le strutture in indirizzo dovranno agevolare la fruizione, nell'interesse della risorsa, tra il 1° luglio ed il 15 settembre del corrente anno.

Nel confermare, infine, che di quanto sopra è stata data informativa alla RSU, si prega di dare la massima diffusione della presente al personale dipendente da ciascuna struttura.

Cordiali saluti

Stefano Savino